



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 35 DI DATA 23 Agosto 2018

OGGETTO:

Autorizzazione della proroga della convenzione in essere per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, a favore delle strutture della Provincia Autonoma di Trento e/o degli enti strumentali della medesima, per le amministrazioni della provincia di Trento (tra cui comuni e comunità) e/o per gli altri enti e società legittimate ai sensi dell'articolo 39 bis, comma 3 della legge provinciale n. 3/2006 e art. 5 della legge provinciale 2/2016, nelle more della procedura di gara ad evidenza pubblica per il rinnovo della fornitura medesima.

Il comma 1 dell'art. 39 bis della legge della Provincia Autonoma di Trento 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), al fine di assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della Provincia autonoma di Trento, dei suoi Enti funzionali e delle società partecipate per la maggioranza del capitale sociale, se queste operano come organismi di diritto pubblico ai sensi della normativa comunitaria, ha assegnato alla Giunta Provinciale – per quanto di interesse nell'ambito delle presenti premesse – i poteri di:

a. organizzare centrali di committenza ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

b. definire convenzioni con imprese individuate con procedure competitive mediante le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva, e con i prezzi e le condizioni previsti dalla convenzione, ordinativi di fornitura disposti dalla Provincia e dai soggetti precedentemente richiamati;

In attuazione del comma 1, lettera a), dell'art. 39 bis della predetta l. p. n. 23/1990, con l'art. 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*), il legislatore provinciale ha disposto che l'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti svolga i propri servizi a favore dei soggetti di cui al comma 3 del citato articolo 39 bis della l.p. n. 3/2006, acquisendo, ai sensi del comma 2 bis del predetto articolo, servizi e forniture anche nelle forme previste dall'art. 39 bis, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Avvalendosi delle suddette norme, il Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti, con determinazione n. 9 del 20 febbraio 2017, aveva autorizzato l'indizione di una gara, mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. al fine di stipulare una convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi a favore delle strutture della Provincia autonoma di Trento e/o gli enti strumentali della medesima, per le amministrazioni della Provincia di Trento (tra cui comuni e comunità), e/o per gli altri enti e società legittimate ai sensi dell'articolo 39 bis, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

A seguito dei risultati della gara europea è stata stipulata la convenzione annuale n. prat. FOSE 540/745-2017 di data 4 settembre 2017 fra la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti e l'impresa aggiudicataria della gara Edison Energia S.p.a.

Con la predetta convenzione è stata assicurata la fornitura di energia elettrica agli enti pubblici della Provincia di Trento, garantendo a tutti le stesse identiche condizioni di prezzo, indipendentemente dalla tipologia di utenza e dal quantitativo medio annuo utilizzato. Gli ordinativi emessi in corso di vigenza della predetta convenzione si protraggono invece per ulteriori tre mensilità.

Con determinazione n. 34 di data 23 agosto 2018 il Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti ha autorizzato l'indizione di una nuova gara, mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, in favore dei soggetti ed enti individuati all'art. 39 bis, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e all'art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

È ora necessario procedere con l'autorizzazione alla stipulazione di un atto aggiuntivo alla citata Convenzione n. prat. FOSE 540/745-2017 di data 4 settembre 2017, a norma del suo art. 3, per cui la durata di 12 mesi dell'atto è prorogabile per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura della nuova gara - come previsto all'art. 5, co. 2 del Capitolato

Amministrativo allegato alla predetta Convenzione, a cui il predetto art. 3 rinvia e giusta la disposizione stabilita all'art. 106, co. 11 del codice dei Contratti che recita *"La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante."*

In tal senso è stata attivata in data 27 luglio 2018 - in attesa di conferma sulla strategia di gara da parte della Giunta provinciale, di cui alla deliberazione 1 agosto 2018, n. 1384 - la procedura per addvenire al presente atto, con richiesta di riscontro rivolta ad Edison Energia Spa, a cui è seguito un diniego da parte della Società con nota, di data 2 agosto 2018 assunta al protocollo 455603 in data 6 agosto 2018, legato alle dinamiche dei prezzi del mercato di riferimento dell'energia, che appare tuttavia non conciliabile con le disposizioni richiamate.

Quanto sopra è già stato notiziato all'Avvocatura della Provincia per dirimere il tema, in ragione degli impegni sanciti nella Convenzione e nel relativo Capitolato amministrativo come sopra rappresentato.

Rimane dunque la necessità di prorogare di sei mesi, per i contingenti motivi sopra citati, la Convenzione annuale n. prat. FOSE 540/745-2017 di data 4 settembre 2017, con decorrenza 4 settembre 2018 e scadenza 4 marzo 2019, ovvero, se antecedente, alla data di affidamento della nuova fornitura, all'esito della procedura di gara indetta con determinazione del dirigente del Servizio Contratti e Centrale Acquisti n. 34, di data 23 agosto 2018

A tale riguardo, si dà atto che, sulla base dell'effettivo utilizzo della convenzione in argomento che ha visto nel corso dell'anno di vigenza, un ammontare di ordinativi pari circa al 90% dell'importo disponibile di Euro 10.000.000,00 si prevede di inserire nell'atto aggiuntivo un fabbisogno massimo presunto pari a Euro 4.500.000,00.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- visti gli atti richiamati in premessa;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. e ii.;
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. e ii.;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm. e ii.;
- visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- visto il decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1795 di data 14 ottobre 2016 che, al punto 13 del deliberato, stabilisce che, in relazione alla stipulazione di convenzioni, le Amministrazioni possano definire contratti ponte che perderanno automaticamente efficacia a decorrere dal momento della sottoscrizione delle stesse convenzioni;


DETERMINA

1. di autorizzare, a norma delle disposizioni e per le motivazioni indicate in premessa, la proroga della Convenzione n. prat. FOSE 540/745-2017 di data 4 settembre 2017 stipulata fra la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia per gli appalti e contratti ed Edison Energia Spa, per la fornitura di energia elettrica, alle medesime condizioni nella stessa previste, con decorrenza 4 settembre 2018 e termine alla data del 4 marzo 2019, ovvero, se antecedente, alla data di affidamento, ai sensi dell'art. 32 comma 8 ultima alinea, del D. Lgs 50/2016, della nuova fornitura, all'esito della procedura di gara indetta con determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e Centrale Acquisti n. 34 di data 23 agosto 2018, in ossequio alle disposizioni recate dalla Giunta provinciale con proprio provvedimento 1384/2018.
2. di dare atto che, qualora la nuova convenzione di cui alla procedura di gara indetta con determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti n. 34 di data 23 agosto 2018, venisse stipulata prima della predetta scadenza, la Provincia autonoma di Trento procederà alla risoluzione della convenzione di cui al precedente punto 1., con preavviso minimo di 45 giorni, senza che il Fornitore possa rivendicare alcunché;
3. di approvare l'allegato schema di atto aggiuntivo demandando all'Ufficio Contratti del Servizio Contratti e centrale acquisti le eventuali necessarie modifiche ed integrazioni non sostanziali al testo approvato, dando atto ai fini del calcolo della cauzione definitiva che l'importo presunto massimo dell'atto aggiuntivo è di Euro 4.500.000,00 subordinandone la sottoscrizione alla verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
4. di notificare il presente atto ad Edison Energia Spa anche per consentire i dovuti approfondimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni in tema di proroga tecnica, previste nella più volte citata n. prat. FOSE 540/745-2017 di data 4 settembre 2017;
5. di dare atto che l'atto aggiuntivo sarà sottoscritto dal Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti;
6. di pubblicare la presente determinazione sul sito dell'APAC e sul sito MERCURIO per rendere edotti gli utenti del comparto pubblico trentino, che si avvalgono della vigente convenzione, delle indicazioni ivi contenute;
7. di dare atto che con l'assunzione del presente provvedimento non derivano impegni di spesa;
8. di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 30 giorni, ai sensi dell'articolo 120 dell'Allegato 1) al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ATTO AGGIUNTIVO

IL DIRIGENTE
Guido Baldessarelli



- pag. 1 -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

N. DI RACC. _____

N. PRATICA _____

ATTO AGGIUNTIVO

PER LA PROROGA DI SEI MESI DELLA CONVENZIONE QUADRO N. DI RACC. 44717 DI DATA 4 SETTEMBRE 2017, CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, A FAVORE DEGLI ENTI INDIVIDUATI ALL'ART. 1 COMMA 3 LETTERE DA A) A D) DELL'ATTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI. ANNO 2017-2018. LOTTO UNICO _____

Tra le Parti:

(1) Provincia autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, di seguito anche "APAC", con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

- dott. Guido Baldessarelli, nato a Thiene (VI) l'11 febbraio 1965 e domiciliato per la carica in Trento, presso la sede della Provincia autonoma di Trento, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00337460224, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti della Provincia in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e dalla deliberazione della Giunta provinciale 19 giugno 1998, n. 7106; _____

(2) EDISON ENERGIA S.p.A., con sede legale in Milano (Mi), Foro Bonaparte n. 31, codice fiscale e partita IVA n. 08526440154 (nel seguito per brevità anche "Fornitore"), rappresentata da:

- dott. _____, nato a _____ () il _____, che interviene ed agisce in rappresentanza della

stessa, nella sua qualità di.....;

Premesso che:

a) la Provincia, a seguito di procedura aperta svolta nell'anno 2017, ha stipulato con la Società "EDISON ENERGIA S.P.A." la convenzione quadro n. di racc. 44717 di data 4 settembre 2017, contenente le norme e le condizioni per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, a favore degli enti individuati all'art. 1 comma 3 lettere da a) a d) dell'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti. anno 2017-2018. lotto unico;

b) l'art. 1 (uno) della medesima convenzione quadro prevede la durata di un anno a decorrere dal 4 settembre 2017;

c) con determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti n. ** di data *****.2018 si è autorizzata la proroga di 6 (sei) mesi della convenzione quadro n. di racc. 44717 di data 4 settembre 2017, pertanto la nuova scadenza della medesima convenzione quadro è il 03.03.2019 (tre marzo duemiladiciannove);

- vista la nota prot. n. _ di data _ del Dirigente del Servizio _____ della Provincia autonoma di Trento, attestante la necessità della stipulazione del presente contratto;

- vista la richiesta di informazione antimafia prot. n. _ di data _ dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Contratti e centrale acquisti, relativa alla Società _ inviata tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, tuttora inevasa;----- in conformità all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi del quale le Amministrazioni, nei casi di urgenza, procedono anche in assenza delle informazioni della competente Prefettura, sotto condizione risolutiva;-----

- verificati i requisiti previsti dalla legge per la stipulazione del presente atto aggiun-

tivo; -----

si stipula il seguente

ATTO AGGIUNTIVO

ALLA CONVENZIONE QUADRO N. DI RACC. 44717 di data 4 settembre 2017.

ART. 1

(Oggetto dell'atto aggiuntivo)

1. La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI – SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI, di seguito denominata anche "Provincia", e l'Impresa EDISON ENERGIA S.P.A.", di seguito denominata anche "Fornitore", che accetta, concordano di prorogare la durata della convenzione n. di racc. 44717 di data 4 settembre 2017. -----

ART. 2

(Durata della convenzione)

1. La Provincia e il Fornitore concordano di prorogare la durata della convenzione n. di racc. 44717 di data 4 settembre 2017 a decorrere dal giorno 4.9.2018 (quattro settembre duemiladiciotto) di un semestre, e pertanto fino al 4.3.2019 (quattro marzo duemiladiciannove). -----

ART. 3

(Clausola di risoluzione espressa)

1. Le Parti concordano che in caso di attivazione della fornitura da parte del nuovo aggiudicatario della convenzione quadro la cui gara, approvata con determinazione dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti - Servizio Contratti e centrale acquisti n 34 di data 23 agosto 2018 è tuttora in corso, si provvederà alla risoluzione anticipata del presente contratto, senza oneri a carico dell'Amministrazione e con un preavviso di almeno _ () giorni. -----

- pag. 4 -

ART. 4

(Cauzione definitiva)

1. Ad integrazione del deposito cauzionale costituito ai fini della stipulazione della convenzione quadro n. di racc. 44717 di data 4 settembre 2017, con riferimento alla proroga della fornitura di cui al precedente art. 2 (due), il Fornitore ha costituito la cauzione di Euro _____, prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, mediante _____.

ART. 5

(Disposizioni anticorruzione ed obblighi in materia di legalità)

1. Il fornitore, con la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti della medesima Aggiudicataria nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. _____

2. Il fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Atto Aggiuntivo, si impegna - ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Trento - ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. _____

3. Il fornitore dichiara che l'Ammini-

strazione Contraente le ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

4. APAC accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento e assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

5. APAC, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del proprio Dirigente Prot. n. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, dell'allora vigente Piano di Prevenzione della corruzione, ora corrispondente all'art. 31 del Piano di Prevenzione della corruzione 2018-2020, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 43 del 26 gennaio 2018, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del presente Atto Aggiuntivo, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

6. Il fornitore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

7. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il fornitore si impegna a segnalare tempestivamente all'APAC ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

- pag. 6 -

Il fornitore inserisce nei contratti stipulati con ogni ~~altro~~ soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente ad APAC ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".-----9. In sede di stipula dell'Ordinativo di Fornitura, il fornitore si impegna, altresì, al rispetto del Codice di comportamento di ogni Amministrazione Contraente. A tale scopo APAC si impegna ad informare le singole Amministrazioni Contraenti sulla necessità di trasmettere al Fornitore i relativi Codici di comportamento unitamente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura.-----

ART. 6

(Rinvio alle norme applicabili)

1. La Provincia e il Fornitore, quali Parti contraenti, confermano tutte le altre clausole contenute nella convenzione quadro n. di racc. 44717 di data 4 settembre 2017, in quanto compatibili con le condizioni stabilite nel presente atto aggiuntivo. -----

ART. 7

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.-----

2. Il fornitore deve inserire nei contratti stipulati con privati o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:

"Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi

finanziari).-----

L'impresa (...), in qualità subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.-----

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.-----

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento."-----

3. Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione ad APAC ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'APAC verifica i contratti sottoscritti tra il fornitore ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.-----

5. Le parti stabiliscono espressamente che la Convenzione e gli Ordinativi di fornitura siano risolti di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in

esecuzione degli obblighi scaturenti dalla presente contratto. Il fornitore ed i subcontraenti comunicano all'APAC gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all' APAC deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il fornitore e i subcontraenti comunicano le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG master ed il codice identificativo gara derivato (CIG derivato) 3. Il codice CIG della convenzione quadro e del presente atto aggiuntivo è 63225258AD.

ART. 8

(Condizione risolutiva)

1. Il presente atto aggiuntivo è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo tutt'oggi inevasa la richiesta di informazioni inviata ai sensi dell'art. 91 del citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

2. La Provincia Autonoma di Trento, conformemente a quanto stabilito dal predetto art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, risolverà il contratto in caso di comunicazione di una delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui

- pag. 9 -

all'art. 67 della stessa legge, ovvero di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4.-----

ART. 9

(Regime fiscale)

1. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto aggiuntivo è a carico del Fornitore "EDISON ENERGIA S.P.A.", mentre l'I.V.A. sul corrispettivo è a carico di ciascuna Amministrazione ordinante, destinataria della fornitura.-----
2. Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto mediante firma digitale.

IL FORNITORE

"EDISON ENERGIA S.P.A."

Il legale rappresentante

- *****-

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti

Servizio Contratti e centrale acquisti

Il Dirigente

- **dott. Guido Baldessarelli**